

CAMERA DEI DEPUTATI N. 503

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(ARIOSTO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche

Presentato il 2 agosto 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con legge 22 luglio 1977, n. 426, si è provveduto ad adeguare alle accresciute esigenze del settore musicale l'intervento finanziario dello Stato, al fine di consentire la continuazione delle attività, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma.

In previsione di tale riordinamento organico della materia, la maggiorazione degli stanziamenti originari era stata prevista come misura straordinaria e transitoria e, in quanto tale, circoscritta agli anni finanziari 1977 e 1978.

Non risultando ancora definita la nuova disciplina, si rendeva necessario assicurare agli enti e agli altri organismi operanti nel settore i mezzi finanziari indispensabili per fronteggiare le esigenze di funzionamento relative all'anno 1979, essendo notoria l'assoluta inadeguatezza dei

contributi originari, previsti dalla legge n. 800 del 1967.

A tale fine era stato predisposto il disegno di legge governativo n. 1455 (Atto Senato), successivamente decaduto per le sopravvenute vicende politiche che hanno determinato l'interruzione dei lavori parlamentari.

In conseguenza di ciò, gli enti e gli organismi del settore sono venuti a trovarsi in situazioni di insostenibili difficoltà, essendo stati costretti ad affrontare l'esercizio 1979 privi di ogni sostegno finanziario dello Stato e con l'obbligo di adempiere ad impegni gravosi ed indilazionabili, come il pagamento degli stipendi al personale, le spese per manifestazioni già programmate, ecc.

Al fine di evitare il pericolo di irreversibili conseguenze e la minaccia di una

totale paralisi delle attività, veniva emanato, da parte del Governo, il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, con il quale si disponeva la conferma, per l'esercizio 1979, delle provvidenze di cui le attività musicali avevano beneficiato nell'anno precedente.

Esaminato ed approvato dal Senato, con ulteriori integrazioni del testo, il relativo disegno di legge di conversione non ha, peraltro, concluso il suo *iter* nei termini prescritti.

Si rende necessario, pertanto proporre un nuovo disegno di legge che riproduce il contenuto del decreto-legge, nel testo integrato dagli emendamenti parlamentari già presentati ed accolti da un ramo del Parlamento, nel rispetto dei limiti della disponibilità della spesa prevista.

Pertanto: con l'articolo 1 si prevede la proroga al 1979 delle provvidenze già stabilite dalla legge 22 luglio 1977, n. 426 e, precisamente degli stanziamenti di lire 74.881.217.736, destinati agli enti lirici e di lire 11 miliardi per le altre attività, aumentati questi ultimi dell'ulteriore somma di lire 3 miliardi e 300 milioni, in conformità di quanto deliberato dal Senato.

Parimenti viene riprodotto nello stesso articolo 1 il contenuto dell'emendamento parlamentare (anch'esso approvato dal Senato) diretto a modificare — in rapporto alle effettive esigenze dei settori interessati — le aliquote di riparto dei fondi destinati a talune particolari attività (centri di iniziative musicali, complessi bandistici, ecc.).

Con l'articolo 2 viene ripristinata la corrispondente norma del disegno di legge governativo n. 1455, già recepita dal Se-

nato in sede di conversione del decreto-legge e concernente il ripiano di pregresse passività degli enti lirici, ripiano che tuttavia non potrà essere realizzato entro l'anno 1979, dati i tempi tecnici necessari per la definizione delle relative operazioni di mutuo.

Gli articoli 3 e 4 riproducono le analoghe disposizioni del decreto-legge, nel testo emendato dal Senato, e riguardano l'interpretazione autentica degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché l'indicazione di nuovi criteri per la tutela degli interessi professionali degli attori italiani.

Come è noto, la necessità di un chiarimento legislativo delle richiamate norme della legge n. 1213 trae origine da incertezze e contrasti interpretativi insorti in ordine ai requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della nazionalità dei film, mentre i criteri dettati per la tutela degli interpreti recepiscono le indicazioni formulate dall'apposita commissione di studio istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge decaduto.

Con le disposizioni finali di cui all'articolo 5, si precisa che gli stanziamenti previsti dal presente disegno di legge assorbono quelli stabiliti dal decreto-legge decaduto e che (per evidenti esigenze di certezza delle situazioni consolidate) restano salvi gli effetti degli atti e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto stesso.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 67.181.217.736, trova copertura nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

Le disponibilità previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, sono elevate, per l'esercizio 1979, di lire 3 miliardi e 300 milioni.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 750 milioni.

L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 250 milioni.

ART. 2.

Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizza-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115, a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terrà anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza del loro ammortamento.

ART. 3.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, per « versione originale italiana » di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per « ripresa sonora diretta », di cui al penultimo comma del citato articolo 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

ART. 4.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dei film la cui lavorazione inizi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale post-sincronizzazione necessaria per l'approntamento della copia campione, prevista al primo comma del precedente articolo 3, e relativamente ai ruoli principali e secondari, deve essere effettuata dagli stessi interpreti italiani cui i predetti ruoli siano stati affidati.

Dall'obbligo previsto al precedente comma sono esclusi i ruoli principali e secondari i cui interpreti italiani, all'atto del contratto, dichiarino espressamente e motivatamente di rinunciare alla post-sincronizzazione.

Eventuali deroghe a quanto previsto al precedente primo comma possono essere concesse dal Ministero del turismo e dello spettacolo per obiettive motivate esigenze artistiche o produttive, fra le quali anche quelle connesse con l'eventuale accertata indisponibilità dell'interprete, sentita la Sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Della (Sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è chiamato a far parte il rappresentante degli attori di cui alla lettera o) dello stesso articolo 3.

ART. 5.

Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.